

# Pensioni & Fondi

**Le novità della legge di bilancio 2021 e  
La Legge 26/19-II Fondo Perseo Sirio  
l'accordo sul Silenzio assenso  
Dipendenti Roma Capitale**

**A CURA di CLAUDIO TOSI**



**Martedì 14/12/2021**

# PREMESSA

Dal 1992 in poi i vari Governi che si sono succeduti hanno messo mano al sistema previdenziale obbligatorio per renderlo compatibile con le ridotte risorse economiche a disposizione.

Pertanto con interventi che hanno agito sul calcolo della pensione (*vedi sistema contributivo introdotto dalla Riforma DINI*) e sull'età di pensionamento (*vedi Riforme MARONI e FORNERO*), le pensioni obbligatorie con il passare degli anni sono diminuite e continueranno a diminuire. Di conseguenza con il nuovo sistema contributivo, le future pensioni arriveranno ad avvicinarsi a percentuali poco superiori al 55% dell'ultimo stipendio, dopo 40 anni di contributi.

Da ciò deriva l'esigenza per ogni lavoratore di un'altra forma di sostegno al reddito pensionistico.

Dette forme, già esistenti presso Banche e Assicurazioni, sono risultate però molto onerose per i lavoratori, in quanto tutta la spesa relativa ai versamenti periodici a questi fondi li deve sostenere per intero il lavoratore. Le Organizzazioni Sindacali, quindi, nelle diverse trattative intervenute negli anni, hanno pensato di far istituire forme di previdenza complementare che potessero andare incontro alle ridotte risorse economiche a disposizione dei lavoratori, offrendo però lo stesso tipo di risultato. Sono nati così i Fondi Complementari Chiusi, detti anche Fondi Negoziali, che prevedono per i versamenti periodici, solo un piccolo contributo da parte del lavoratore, al quale si aggiunge un'analogo contributo da parte del datore di lavoro e una parte o tutto il TFR in corso di maturazione. Con questi Fondi Complementari il lavoratore può arrotondare la pensione futura, coprendo in parte il GAP dato dalla pensione obbligatoria.

**MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!**



# SITUAZIONE STORICA PENSIONI e PENSIONATI

ANNI	FPLD (più gest. sep.)	FPLD (più gest. sep.)	Pensioni Autonomi	Pensioni Autonomi	Fondi sostitut.	Fondi sostitut.	Fondi integr.	Fondi integr.	Gestione separata lavorat. subord.	Gestione separata lavor. subord.	Altre gestioni e assicuraz. facolt.	Altre gestioni e assicuraz. facolt.	Prestaz. Assistenz.	Prestaz. Assistenz.	Totale	Totale
	Numero Pensioni	Importo medio mensile	Numero Pensioni	Importo medio mese	Numero Pensioni	Importo medio mese	Numero Pensioni	Importo medio mese	Numero Pensioni	Importo medio mese	Numero Pensioni	Importo medio mese	Numero Pensioni	Importo medio mese	Numero Pensioni	Importo medio mese
1998	10.359.233	572,14	4.115.891	381,21	14.957	1.243,96	25.752	1.072,16	.	.	39.528	167,64	684.840	208,71	15.240.201	504,7
1999	10.348.431	589,54	4.125.796	393,17	14.860	1.284,15	25.366	1.096,87	.	.	37.291	179,58	675.681	230,48	15.227.425	520,92
2000	10.288.071	606,9	4.153.616	406,58	14.885	1.345,14	24.910	1.115,92	.	.	35.514	194,1	653.677	247,21	15.170.673	537,15
2001	10.215.630	629,46	4.195.458	426,63	14.938	1.409,65	24.370	1.150,09	4.959	26,07	35.465	196,58	705.185	255,1	15.196.005	556,48
2002	10.126.109	662,91	4.250.164	459,84	14.900	1.469,38	23.712	1.190,92	12.727	31,55	33.844	216,04	2.492.142	327,01	16.953.598	562,71
2003	10.063.178	688,63	4.296.656	482,29	14.845	1.522,14	23.148	1.226,90	22.463	39,62	31.969	228,77	2.567.403	337,51	17.019.662	583,32
2004	10.102.496	740,27	4.376.784	508,42	14.905	1.585,68	22.745	1.264,50	35.360	47,63	30.605	249,63	2.729.375	344,39	17.312.270	618,38
2005	10.097.784	766,89	4.444.572	530,53	14.933	1.635,94	22.411	1.296,05	51.717	57,59	28.115	269	2.863.407	353,01	17.522.939	637,83
2006	10.017.920	788,39	4.526.433	553,67	15.125	1.772,51	21.935	1.328,12	78.181	69,47	27.248	285,49	3.023.825	361,08	17.710.667	653,01
2007	9.995.474	817,07	4.599.840	578,48	15.227	1.850,31	21.602	1.362,71	119.930	75,64	26.281	304,04	3.164.049	367,31	17.942.403	672,42
2008	9.920.276	839,77	4.670.575	601,11	15.345	1.924,26	21.128	1.390,08	157.639	84,13	25.382	319,85	3.301.637	376,77	18.111.982	688,08
2009	9.864.119	884,06	4.692.772	635,88	15.296	2.032,47	20.798	1.449,81	184.132	96,08	24.973	347,62	3.456.572	386,53	18.258.662	719,01
2010	9.753.720	899,52	4.702.975	650,96	15.494	2.126,80	20.305	1.465,68	207.777	109,43	24.000	362,61	3.577.792	394,32	18.302.063	728,88
2011	9.688.028	925,27	4.730.719	671,71	15.481	2.183,65	19.856	1.494,92	231.833	122,25	23.163	379,33	3.614.157	397,43	18.323.237	746,52
2012	9.535.774	954,74	4.719.596	696,84	250.435	1.653,35	19.328	1.523,01	254.669	131,37	22.188	401,96	3.561.770	406,4	18.363.760	780,14
2013	9.402.532	982,18	4.674.075	723,21	247.651	1.674,27	18.830	1.548,84	271.378	140,32	21.203	426,27	3.630.337	412,93	18.266.006	799,59
2014	9.231.801	1.004,82	4.664.859	743,48	244.827	1.699,83	18.323	1.574,07	297.899	152,45	20.404	441,59	3.674.367	419,69	18.152.480	814,54
2015	9.094.510	1.026,66	4.613.886	753,35	240.314	1.710,87	17.771	1.583,93	326.489	159,48	19.625	453,9	3.731.626	421,93	18.044.221	825,06
2016	8.928.708	1.047,09	4.578.586	767,16	381.316	1.602,27	17.300	1.596,63	356.891	165,64	36.247	1.005,79	3.837.802	422,44	18.136.850	839,01
2017	8.763.960	1.064,34	4.534.041	778,86	378.167	1.608,38	16.737	1.605,90	382.715	173,82	38.844	1.075,41	3.915.126	423,88	18.029.590	846,51
2018	8.614.334	1.094,37	4.508.655	800,85	379.106	1.627,97	16.139	1.619,46	412.984	184,41	47.918	1.176,25	3.907.487	432,21	17.886.623	866,72
2019	8.472.852	1.126,21	4.496.153	824,91	377.740	1.658,24	15.630	1.635,79	443.480	198,17	61.963	1.357,30	3.959.858	434,81	17.827.676	886,08
2020	8.360.176	1.150,19	4.491.274	843,12	441.174	1.631,07	15.135	1.638,52	466.069	207,94	88.770	1.594,40	4.030.438	437,68	17.893.036	902,55
2021	8.245.828	1.173,89	4.491.160	858,78	445.563	1.646,99	14.443	1.637,73	495.267	218,53	124.710	1.722,56	3.982.678	463,07	17.799.649	924,81

# Pensioni

**DAL 01 GENNAIO 2012**

Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi

**MISTO**

**CONTRIBUTIVO**

e maturano i requisiti dal 01 gennaio 2012

**Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia Anticipata e di Anzianità sono SOSTITuite da:**

**Pensione di VECCHIAIA**

**Pensione di ANTICIPATA**

**dal 1° gennaio 2012 NON esiste più la Pensione di Anzianità**



# I requisiti per l'accesso alla pensione **ANTICIPATA** a decorrere dal 2019

- a seguito della Riforma "Fornero" (2012) -

## Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA

Periodo di vigenza	Donne		Uomini	
	anni	mesi	anni	mesi
2012	41	1	42	1
2013	41	5	42	5
2014-2015	41	6	42	6
2016-2018	41	10	42	10
2019-2020	42 (41)	1 (10)	43 (42)	1 (10)
2021-2022	41	10	42	10
2023-2024	41	10	42	10
2025-2026	41	10	42	10
2027-2028	42	0	43	0
2029-2030	42	2	43	2
2031-2032	42	4	43	4
2033-2034	42	6	43	6
2035-2036	42	8	43	8
2037-2038	42	10	43	10
2039-2040	43	0	44	0
2041-2042	43	2	44	2
2043-2044	43	4	44	4
2045-2046	43	6	44	6
2047-2048	43	8	44	8
2049-2050	43	10	44	10

**3 mesi**  
(Finestra di accesso  
alla pensione dal 1  
gennaio 2019)

## Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA (2,8 V € 1288,80)

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996  
Elevazione del requisito d'età dei 63 anni

Periodo di validità	anni	mesi
2012	63	0
2013-2015	63	3
2016-2018	63	7
2019-2020	64	0
2021-2022	64	0
2023-2024	64	3
2025-2026	64	6
2027-2028	64	8
2029-2030	64	10
2031-2032	65	0
2033-2034	65	2
2035-2036	65	4
2037-2038	65	5
2039-2040	65	7
2041-2042	65	9
2043-2044	65	11
2045-2046	66	1
2047-2048	66	3
2049-2050	66	5

# I requisiti per l'accesso alla pensione di **VECCHIAIA** a decorrere dal 2019

- a seguito della Riforma "Fornero" 2012 -

**Destinatari  
Sistema RETRIBUTIVO e  
CONTRIBUTIVO  
(20 anni di contributi) (1,5 v € 690,40)**

Periodo di validità	anni	mesi
2012	66	0
2013-2015	66	3
2016-2018	66	7
2019-2020	67	0
2021-2022	67	0
2023-2024	67	3
2025-2026	67	6
2027-2028	67	8
2029-2030	67	10
2031-2032	68	0
2033-2034	68	2
2035-2036	68	4
2037-2038	68	5
2039-2040	68	7
2041-2042	68	9
2043-2044	68	11
2045-2046	69	1
2047-2048	69	3
2049-2050	69	5

**Destinatari  
Sistema CONTRIBUTIVO  
(5 anni di contributi)**

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996  
Elevazione del requisito d'età dei 70 anni

Periodo di validità	anni	mesi
2012	70	0
2013-2015	70	3
2016-2018	70	7
2019-2020	71	0
2021-2022	71	0
2023-2024	71	3
2025-2026	71	6
2027-2028	71	8
2029-2030	71	10
2031-2032	72	0
2033-2034	72	2
2035-2036	72	4
2037-2038	72	5
2039-2040	72	7
2041-2042	72	9
2043-2044	72	11
2045-2046	73	1
2047-2048	73	3
2049-2050	73	5

# Quota 100

## COS'E'

L'insieme del requisito contributivo maturato ha 38 anni e almeno 62 anni di età anagrafica.

## CUMULO

### Contributivo

Sarà possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'Inps.

### Con reddito da lavoro

Sarà possibile cumulare solo con redditi di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.



## DURATA

Triennio 2019 - 2021

*Può essere esercitato anche successivamente al 1 gennaio 2022 se perfezionato entro il 31 dicembre 2021.*

## COME FUNZIONA

### per PRIVATI

Se il requisito pensionistico (età e contributi) è perfezionato entro il 31.12.2018 si avrà la possibilità di accedere al pensionamento a partire dal 01.04.2019. Per coloro che perfezioneranno i requisiti dal 1 gennaio 2019 conseguiranno il diritto a pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

### per PUBBLICI

- coloro che matureranno i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, conseguiranno la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- coloro che matureranno i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno il trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- I Dipendenti pubblici Pensionati con «quota100», il TFS/TFR è liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici previsti all'art.24 della L.214/2011 (anticipata/vecchiaia).

# Le Novità sulle Pensioni 2017

## COS'E'

- ➔ E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.
- ➔ Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri.
- ➔ Trattamento pro-quota per la parte di competenza di ogni regime previdenziale.

## REQUISITI

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

## RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche quelli che hanno presentato domanda di totalizzazione. A condizione [...]

## Cumulo di periodi assicurativi

*Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017*

### A CHI SI RIVOLGE

Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- ➔ Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- ➔ Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➔ Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➔ Gestione separata
- ➔ Iscritti alle casse professionali.

### COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione. Questo è possibile solo qualora [...] Quindi:

- ➔ non è consentito il recesso dalla ricongiunzione se l'onere è stato pagato integralmente.
- ➔ non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione della pensione.

### INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che utilizzano il cumulo percepiranno il TFS nell'età per la pensione di vecchiaia.

	Accantonamento annuo	età	63	64	65	66	67
<b>Retribuzione</b>	<b>1 anno</b>	<b>coeff Trasf</b>	<b>4,932</b>	<b>5,083</b>	<b>5,245</b>	<b>5,419</b>	<b>5,604</b>
15000	4950		18,78	19,35	19,97	20,63	21,34
20000	6600		25,04	25,81	26,63	27,51	28,45
25000	8250		31,30	32,26	33,29	34,39	35,56
30000	9900		37,56	38,71	39,94	41,27	42,68
35000	11550		43,82	45,16	46,60	48,15	49,79
40000	13200		50,08	51,61	53,26	55,02	56,90
45000	14850		56,34	58,06	59,91	61,90	64,01
50000	16500		62,60	64,52	66,57	68,78	71,13
	<b>2 anni</b>						
15000	9900		37,56	38,71	39,94	41,27	42,68
20000	13200		50,08	51,61	53,26	55,02	56,90
25000	16500		62,60	64,52	66,57	68,78	71,13
30000	19800		75,12	77,42	79,89	82,54	85,35
35000	23100		87,64	90,32	93,20	96,29	99,58
40000	26400		100,16	103,22	106,51	110,05	113,80
45000	29700		112,68	116,13	119,83	123,80	128,03
50000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
	<b>3 anni</b>						
15000	14850		56,34	58,06	59,91	61,90	64,01
20000	19800		75,12	77,42	79,89	82,54	85,35
25000	24750		93,90	96,77	99,86	103,17	106,69
30000	29700		112,68	116,13	119,83	123,80	128,03
35000	34650		131,46	135,48	139,80	144,44	149,37
40000	39600		150,24	154,84	159,77	165,07	170,71
45000	44550		169,02	174,19	179,74	185,70	192,04
50000	49500		187,80	193,55	199,71	206,34	213,38
	<b>4 anni</b>						
15000	19800		75,12	77,42	79,89	82,54	85,35
20000	26400		100,16	103,22	106,51	110,05	113,80
25000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
30000	39600		150,24	154,84	159,77	165,07	170,71
35000	46200		175,28	180,64	186,40	192,58	199,16
40000	52800		200,32	206,45	213,03	220,09	227,61
45000	59400		225,35	232,25	239,66	247,61	256,06
50000	66000		250,39	258,06	266,28	275,12	284,51
	<b>5 anni</b>						
15000	24750		93,90	96,77	99,86	103,17	106,69
20000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
25000	41250		156,50	161,29	166,43	171,95	177,82
30000	49500		187,80	193,55	199,71	206,34	213,38
35000	57750		219,09	225,80	233,00	240,73	248,95
40000	66000		250,39	258,06	266,28	275,12	284,51
45000	74250		281,69	290,32	299,57	309,51	320,07
50000	82500		312,99	322,58	332,86	343,90	355,64



# Quali sono i Sistemi di Calcolo della Previdenza Pubblica Obbligatoria?

## Sistema RETRIBUTIVO

*prevede il calcolo delle pensioni sulle ultime retribuzioni*

## Sistema CONTRIBUTIVO

*prevede il calcolo sui contributi versati nell'intera vita lavorativa e rivalutati (montante contributivo) per la % di riferimento corrispondente all'età di cessazione (tasso di sostituzione o % di rendimento)*

## Sistema MISTO (Retributivo + Contributivo)

*prevede l'incrocio dei due sistemi di calcolo già esposti*

### OSSERVAZIONE

*In tutti gli interventi fatti sulle pensioni con le Riforme "Amato", "Dini", "Maroni" e "Fornero", i Governi hanno lavorato nella direzione di un innalzamento graduale dell'età, e di una progressiva riduzione dell'importo della pensione a causa di un problema di sostenibilità del sistema legato all'aumento della vita media e al diminuito rapporto tra lavoratori attivi e pensionati. Nell'ultima Riforma "Fornero", ad esempio, si lega l'innalzamento dell'età all'aspettativa di vita.*



# Pensioni e Sistemi di Calcolo

**ANZIANITÀ  
CONTRIBUTIVA**

**FINO AL  
31/12/2011**

**DAL  
01/01/2012**

Lavoratori con almeno  
18 anni di anzianità  
contributiva al  
31/12/1995

Sistema  
RETRIBUTIVO

Sistema MISTO  
(retributivo +  
contributivo)

Lavoratori con meno di  
18 anni di anzianità  
contributiva al  
31/12/1995

Sistema MISTO  
(retributivo +  
contributivo)

Sistema MISTO  
(retributivo +  
contributivo)

Lavoratori che possono  
far valere periodi  
contributivi dal  
01/01/1996

Sistema  
CONTRIBUTIVO


Sistema  
CONTRIBUTIVO

# Quali sono i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal 2021? e quali i precedenti del 2019?

## Tabella per il calcolo della pensione contributiva

(montante contributivo x coefficiente corrispondente all'età)

Età	Coefficienti 2019-20	Coefficienti 2021-22	Differenza
57	4,200%	4,186%	-0,014%
58	4,304%	4,289%	-0,015%
59	4,414%	4,399%	-0,015%
60	4,532%	4,515%	-0,017%
61	4,657%	4,639%	-0,018%
62	4,790%	4,770%	-0,020%
63	4,932%	4,910%	-0,022%
64	5,083%	5,060%	-0,023%
65	5,245%	5,220%	-0,025%
66	5,419%	5,391%	-0,028%
67	5,604%	5,575%	-0,029%
68	5,804%	5,772%	-0,032%
69	6,021%	5,985%	-0,036%
70	6,257%	6,215%	-0,042%
71	6,513%	6,466%	-0,047%



### NOTA di RILIEVO

*Con la Riforma "Fornero" i coefficienti, si legano all'aspettativa di vita che aumenta con il passare degli anni, e gli stessi diminuiscono, questo comporta una diminuzione dell'importo della pensione.*

*La prossima revisione dei coefficienti è prevista per l'anno 2019. Da quella data vengono agganciati alla dinamica della speranza di vita e variati ogni 2 anni a partire dall'anno 2021.*



# Previdenza



# Le Novità sulle Pensioni 2021

## COS'E'

E' un beneficio in vigore dal 1° gennaio 2008 che permette di uscire anticipatamente con la pensione di anzianità.

## REQUISITI

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il **31 dicembre 2020**;

- ➡ un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno **35 anni**;
- ➡ un'età anagrafica di **58 anni**, se dipendenti, e di **59** se autonome. Adeguamenti speranza di vita.
- ➡ Hanno la possibilità di accedere all'**Opzione Donna** anche le lavoratrici **nate fino al 31 dicembre 1962 (1961 le autonome) che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020**. Il resto dell'impianto normativo è rimasto uguale, compreso il meccanismo delle **finestre mobili**. Continuano a non applicarsi, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita.

## Regime Sperimentale Donna

(c.d. Opzione Donna)

## A CHI SI RIVOLGE

Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:

- ➡ anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità.
- ➡ anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
- ➡ **Non si può utilizzare il cumulo per raggiungere il requisito contributivo**

## CONDIZIONI

Liquidità della pensione con il calcolo contributivo.

## DECORRENZA

La pensione decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti. che fa partire la **prima rata** dell'assegno pensionistico decorsi **12 mesi (18 mesi le autonome)** dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.



# Le Novità sulle Pensioni 2021

## COS'E'

E' la possibilità di raggiungere il requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (**41 anni**), per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei **19 anni**.

## Beneficio per i lavoratori precoci

Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017

## A CHI SI RIVOLGE

I lavoratori dipendenti e autonomi, con lamento 1 anno di contribuzione, prima del compimento dei 19 anni, che si trovino in **una** fattispecie di seguito elencate:

- Lavoratori in stato di disoccupazione [oppure]
- Lavoratori dipendenti autonomi che assistano il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità [oppure] **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- Lavoratori con invalidità civile accertata pari o superiore al 74% [oppure]
- Lavoratori dipendenti o addetti a lavori usuranti o che svolgono almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** una delle seguenti attività: **(non si applica la speranza di vita)**
  - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
  - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

## BENEFICIO

I lavoratori interessati a partire **dal 2019 al compimento dei 41 anni di contribuzione si aprirà la finestra di 3 mesi** per raggiungere il diritto alla pensione (nella precedente riforma sarebbero stati aggiunti i criteri della speranza di vita)

## PENALIZZAZIONI

Il comma 201 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del pensionamento con requisito ridotto in esame. Si dispone che il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizi a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di anticipata/vecchiaia.

14/12/2021

## **COS'E'**

E' un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno **63 anni di età**. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

**Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 che viene prorogata al 31 dicembre 2021**

# **Le Novità sulle Pensioni 2021**

## **Ape Sociale - 1° parte**

Anticipo pensionistico

*Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017*

### **A CHI SI RIVOLGE**

Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in **UNA** delle seguenti condizioni:

- A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante [...].
- B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore **al 74%**
- D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni: **(non si applica la speranza di vita)**
  - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
  - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

# Le Novità sulle Pensioni 2021

## REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- ➔ almeno **63 anni di età**
- ➔ almeno **30 anni di anzianità contributiva**. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di **36 anni ( con riduzione di 1 anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni )**
- ➔ maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro **3 anni e 7 mesi**.

## DURATA

L'indennità è corrisposta ogni mese per **12 mensilità** nell'anno, fino all'età prevista al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

## IMPORTO

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (**se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato.

14/12/2021

## Ape Sociale - 2° parte

Anticipo pensionistico

Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017

Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di **30 o 36 anni** gli assicurati possono avvalersi anche del **cumulo** dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).

## COME SI OTTIENE

Con la proroga il legislatore ha riproposto anche le tre finestre annuali per la presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni 1) **dal 1° gennaio al 31 marzo** (istanza tempestiva); 2) **dal 1° aprile al 15 Luglio**; 3) **dal 16 Luglio al 30 novembre** (istanza tardiva).

## TFS/TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che richiedono l'APE sociale, il termine di erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è previsto tra i **12 e i 15** mesi successivi al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

# Le Novità sulle Pensioni 2021

## COS'E'

E' la possibilità di riscattare la Laurea con **un diverso sistema di calcolo dell'onere del corso di studi per le domande presentate dal 29 gennaio 2019.**



## Il Riscatto della Laurea dopo la legge 26 del 2019

l'articolo 20, comma 6, del DL 4 del 2019

## A CHI SI RIVOLGE

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il **diploma di laurea o titolo equiparato.**

La facoltà è esercitabile anche dai **soggetti inoccupati** che, al momento della domanda, non risultino essere stati **mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza** e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

## BENEFICIO

Per l'anno 2019 il reddito da prendere in considerazione è pari a **€ 15.878**. A detto importo va applicata l'aliquota del **33%**. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il **costo per riscattare un anno di corso sarà pari a € 5.239,74**. Resta in particolare confermato che le nuove modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei corsi universitari di studi si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel **sistema contributivo della futura pensione**. gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero **in 120 rate** mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. **L'importo dovuto è deducibile dal reddito imponibile fiscale**

## I requisiti:

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati, i periodi per i quali si chiede il riscatto **non** devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Essere titolari di contribuzione (almeno **un** contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.

14/12/2021

# Le Novità sulle Pensioni 2021

## COS'E'

E' la facoltà che permette di riscattare, **in via sperimentale per il triennio 2019-2021** e nella misura massima di **cinque anni**, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.



## Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Art. 20, DL n. 4 -2019 convertito in legge n. 26.

## REQUISITI

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli **iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle **gestioni speciali dei lavoratori autonomi**, e alla **Gestione Separata**, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e non già titolari di pensione. Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

La **domanda** può essere **presentata dal diretto interessato** o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, **l'onere versato è detraibile** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, con una ripartizione in **cinque quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

## Come Funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, **i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019**.

- a) Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto.
- b) L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di **120 rate mensili, senza applicazione di interessi** per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.



# La Pace Contributiva.....



## Quanto conviene il riscatto dei buchi contributivi

TIPO DI LAVORATORE	Stipendio/Reddito ultimi 12 mesi	Aliquota Contributiva	Costo lordo per riscattare 1 Anno	Rata mensile*	Sconto fiscale annuo**	Costo netto
Dipendenti e parasubordinati	€ 15.000,00	33	€ 4.950,00	€ 41,25	€ 495,00	€ 2.475,00
	€ 30.000,00		€ 9.900,00	€ 82,50	€ 990,00	€ 4.950,00
	€ 45.000,00		€ 14.850,00	€ 123,75	€ 1.485,00	€ 7.425,00
Commercianti/Artigiani	€ 15.000,00	24	€ 3.600,00	€ 30,00	€ 360,00	€ 1.800,00
	€ 30.000,00		€ 7.200,00	€ 60,00	€ 720,00	€ 3.600,00
	€ 45.000,00		€ 10.800,00	€ 90,00	€ 1.080,00	€ 5.400,00
Professionisti con partita IVA	€ 15.000,00	25	€ 3.750,00	€ 31,25	€ 375,00	€ 1.875,00
	€ 30.000,00		€ 7.500,00	€ 62,50	€ 750,00	€ 3.750,00
	€ 45.000,00		€ 11.250,00	€ 93,75	€ 1.125,00	€ 5.625,00

\* Se l'assicurato chiede la rateazione dell'onere in dieci anni; \*\* Lo sconto fiscale viene riconosciuto in cinque anni sotto forma di detrazione dalle imposte Irpef.

# Gli assunti nella PA dal 2019

Modalità di adesione  
dei lavoratori  
neoassunti

Gli assunti dal 2019  
fino alla data  
dell'accordo

FOND   
PERSEO SIRIO





Legge 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 157



Ipotesi d'accordo dell'8 aprile 2021

## La Legge

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché' la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).»

- Garantita l'informazione
- Garantita la libera e volontaria adesione
- Disciplinato il silenzio assenso correlato al diritto di recesso

## La scelta esplicita

- L'adesione al Fondo pensione nazionale di categoria «Perseo Sirio» avviene:
  - a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al Regolamento Covip del 22 dicembre 2020;
  - b) mediante silenzio-assenso.
- All'atto dell'assunzione:
  - ⇒ - L'Amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” e i link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni previste, nonché lo specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine (sei mesi), decorso il quale ha luogo l'iscrizione «silente»
  - ⇒ - Il lavoratore neoassunto doverosamente informato, entro sei mesi, decide:
    - di aderire a Perseo Sirio
    - di rifiutare esplicitamente l'adesione

## In caso di Silenzio

Decorsi sei mesi dall'assunzione, in assenza di decisione esplicita, il lavoratore è automaticamente iscritto al Fondo Perseo Sirio per «silenzio assenso»

Il Fondo provvede:

- ad informare il lavoratore dell'adesione per «silenzio assenso»,
- a rappresentare le caratteristiche del Fondo
- ad avvertire che ha a disposizione trenta giorni di tempo per poter recedere dall'adesione «silente»

## Dal 2019 all'entrata in vigore dell'accordo

- Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - ⇒ Le Amministrazioni sono tenute ad informare, con comunicazione individuale, i lavoratori interessati circa l'adesione mediante silenzio assenso ed il termine di sei mesi entro il quale devono esprimere la loro volontà esplicita, decorso il quale ha luogo l'iscrizione
  - ⇒ Come per i lavoratori neoassunti, successivamente al semestre il Fondo provvede ad informarli riguardo le caratteristiche del fondo e in merito agli ulteriori trenta giorni entro i quali possono decidere di recedere dall'adesione
  - ⇒ Trascorso inutilmente anche questo ulteriore termine sono iscritti per silenzio assenso in via definitiva



## Gli obiettivi del Fondo


- ⇒ Il compito del Fondo è quello
  - Di informare in modo esauriente sulle caratteristiche, le finalità e il funzionamento di Perseo Sirio
  - Di consentire ai lavoratori la libera e consapevole scelta
  - Di acquisire al Fondo il maggior numero possibile di aderenti consapevoli
  
- ⇒ Particolare attenzione è rivolta agli associati «silenti» ai quali viene data ulteriore informazione e avvisati in modo esplicito, chiaro e visibile che entro trenta giorni possono decidere di recedere dall'adesione
  
- ⇒ È nella convinzione di Perseo Sirio che «è preferibile un recedente consapevole che un associato inconsapevole»



**L'iscrizione alla Previdenza Complementare  
comporta il passaggio obbligatorio  
dai Trattamenti di Fine Servizio (TFS)  
al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**



# Sistemi di Calcolo dei Trattamenti di Fine Servizio



## Voci costituenti la BASE RETRIBUTIVA

Stipendio + IIS (Indennità Integrativa Speciale) + RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) + 13<sup>^</sup> + Indennità Fisse Utili

# Si fa presto a dire TFS...

TFS	Il metodo di calcolo	Il risultato
<b>Indennità Premio di Servizio</b> <i>(Autonomie, Locali, Regioni e SSN)</i>	Retribuzione annua x 80% : 15 $120 \times 80\% : 15 = 960 : 15 = 64$	64% dell'ultima retribuzione media mensile (mese x 13 : 12) x anni
<b>Indennità di Buonuscita</b> <i>(Ministeri, Agenzie fiscali e Università)</i>	Retribuzione annua x 80% : 12 $120 \times 80\% : 12 = 960 : 12 = 80$	80% dell'ultima retribuzione media mensile (mese x 13 : 12) x anni
<b>Indennità di Anzianità</b> <i>(EPnE e Camere di Commercio)</i>	Retribuzione annua / 12 $120 : 12 = 100$	100% dell'ultima retribuzione media mensile (mese x 13 : 12) x anni
TFR	Il metodo di calcolo	Il risultato
<b>Trattamento di Fine Rapporto</b> <i>(Settore privato e assunti nella PA dopo il 31.12.2000)</i>	Accantonamento 6,91% della retribuzione + rivalutazione (1,5% + 75% indice FOI)	Montante accantonamenti e rivalutazioni legali

**Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che, per disposizione contrattuale, la base di calcolo del TFR è generalmente più «ricca» di quella del TFS**

# Regime Fiscale: Trattamenti di Fine Servizio

## Indennità BUONUSCITA' (IBU)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Quota esente del 26,04%;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

## Indennità PREMIO SERVIZIO (IPS)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Quota esente del 40,98%;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

## Indennità ANZIANITA' (IA)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

## TFR (accantonamenti + rivalutazione)

- ✓ Accantonamenti tassati con applicazione dell'aliquota media degli ultimi 5 anni; (minimale del 23%)
- ✓ Rivalutazione tassata con imposta sostitutiva dell'17%.



## Cosa fare del tuo TFR

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo Trattamento di fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall'assunzione.

### scheda

#### IL TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, il **signor Bianchi** è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

**Quota annua** TFR =  $30.000 \times 6,91\% = 2.073$  euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

**Quota annua TFR** =  $30.000 \times 6,91\% = 2.073$  euro

**Rivalutazione** =  $2.073 \times [(1,5\% + (2\% \times 75\%)) \times (1-0,17)] = 51,62$  euro

**Totale TFR accantonato** =  $2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62$  euro



## I Termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

DECRETO 2019

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato			dal 01.01.2019
	entro il 12.08.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.08.2011 (01.01.2012 Scuola e Afam) al 31.12.2013	dal 01.01.2014	
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	<p><b>Per tutti i pensionati pubblici (e non solo per quelli di quota 100) sarà possibile ottenere il pagamento del TFS/TFR fino alla cifra massima di 30.000€. Lo stato si farà carico di pagare fino al 95% degli interessi alle Banche che anticiperanno tale quota.</b></p>
Limite di età / Cessazione d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Risoluzione unilaterale per massima anzianità contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Raetizzazione del TFS e del TFR				
Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		dal 01.01.2014	
	entro il 31.12.2013			
Inabilità o decesso	fino a 90mila € lordi		fino a 50mila € lordi	
Limite di età / Cessazione d'ufficio	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €		importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €	
Dimissioni volontarie	importo lordo compreso oltre i 150mila €		importo lordo compreso oltre i 100mila €	

# Anticipo TFS/TFR

## COS'E'

La possibilità ti chiedere l'anticipo del Pagamento del TFS/TFR fino a un massimo di 45.000 €- **art. 23 comma 2 -L 26/19**

## INTERESSI

L'importo massimo che si può ottenere con l'anticipo è di **45.000€**. Invece, il **tasso di interesse** annuo a carico del soggetto finanziato -"comprensivo di ogni eventuale onere" - non può essere superiore al "limite massimo del valore dell'indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d'Italia, aumentato di 40 centesimi" In ogni caso, l'importo del TFS ricevuto a titolo di **anticipo** - con i relativi interessi - viene **trattenuto dall'Inps** che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell'indennità di buonuscita.

## COME FUNZIONA

### ADEMPIMENTI

- fare richiesta all'ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell'Inps) la certificazione attestante il diritto all'anticipazione;**(90 giorni)**
- rivolgersi ad uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
- l'istituto di credito a sua volta si rivolge all'ente di erogazione chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione;
- in caso di esito positivo di quest'ultima fase la liquidazione dell'anticipo avverrà entro i successivi **15 giorni**
- **Sono aumenti i tempi di pagamento dell'anticipo dopo il regolamento approvato nell'estate scorsa!!**

14/12/2021



## TEMPI di APPLICAZIONE

il **DPCM approvato** regolerà l'erogazione anticipata della buonuscita dei dipendenti pubblici sotto forma di prestito da parte delle banche. Dopo il nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali e su mercato e concorrenza, che devono dare il via libera. È anche atteso il parere del Consiglio di Stato.

Dopodiché, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno stipulare l'accordo previsto dalla legge **sarà noto l'elenco delle banche convenzionate.**

32

## Art. 24 - Detassazione Tfs

Si prevede un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici, di cui all'articolo precedente (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001) che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31.12.2018, stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità fino a 50.000 euro:

- **1,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **3 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **4,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **6 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **7,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi superiori al predetto limite si applica l'aliquota piena.



# Fondi di Previdenza Complementare



# Quali sono le forme pensionistiche complementari

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:



**Fondi pensione negoziali:** sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.



**Fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).



**Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP):** sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.



**Fondi pensione preesistenti:** sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

## PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti



## Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della tua vita lavorativa, puoi beneficiare di una pensione complementare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della **contribuzione definita**; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione, cioè la tua posizione individuale, dipende:

- dall'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;
- dalla durata del periodo di versamento (più anni = più contributi) ;
- dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Se sei un lavoratore dipendente la tua posizione individuale si formerà così:



Al momento del pensionamento la tua posizione individuale viene trasformata in una rendita che costituisce la tua pensione complementare.



2

# I vantaggi di Perseo Sirio

---

I vantaggi fiscali e costi ridotti

# Vantaggi fiscali

- ✓ **DEDUCIBILITA'** dei **contributi** a carico del lavoratore (compresi quelli a carico del datore e quelli per i fiscalmente a carico)
  - ✓ limite annuo di € **5.164,57**
- ✓ **TASSAZIONE AGEVOLATA**
  - ✓ **Rendimenti**: sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si applica un'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al:
    - ✓ **20%** ridotta al **12,50%** per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato, rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie.
  - ✓ **Prestazioni** in capitale e sotto forma di rendita al netto della parte derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti:
    - ✓ Tassazione sostitutiva con aliquota massima del **15%** decrescente in proporzione al tempo di permanenza fino all'aliquota minima del **9%**

# Ma non è stato sempre così

- ✓ L'art. 23, comma 6, DLgs 252/2005 recita:
  - «Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.»
  - la «previgente normativa» è quella del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che, all'art. 50, comma 1, lettera h-bis, assimila al reddito da lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate.
  
- ✓ Detta norma comporta
  - per i riscatti non dipendenti dalla volontà delle parti e per le prestazioni pensionistiche in capitale la tassazione ad aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti)
  - Per i riscatti dipendenti dalla volontà delle parti i riscatti dipendenti dalla volontà delle parti la tassazione era quella ordinaria, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta

## La Legge 205/2017, art 1, comma 156

- ✓ La Legge 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 156, recita:
  - «A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.»
  
- ✓ Ma poi aggiunge:
  - «Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, **relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.**»

# La pronuncia della Corte Costituzionale


- ✓ Con sentenza n. 218 del 17.07.2019, depositata il 03.10.2019 la Corte Costituzionale «dichiara l'**illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252** (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso DLgs 252 del 2005.»
- ✓ La sentenza della Corte dunque **estende anche al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2017 l'applicazione della disciplina fiscale di cui al DLgs 252 del 2005.**

# Il Fondo Pensione Perseo Sirio

## Costi ridotti

FONDO  
PERSEO SIRIO

Onerosità di PERSEO SIRIO rispetto alle altre forme pensionistiche  
(periodo di permanenza 10 anni)



Comparto Garantito

Comparti Bilanciati

Isc min	0,25	0,13
Isc Fondo	0,52	0,42
Isc medio FPN	0,54	0,37
Isc medio FPA	1,21	1,46
Isc medio PIP	1,87	2,12
Isc max	2,58	3,11

Quota associativa  
annuale

Ordinaria  
**0,09%**

della retribuzione  
annua utile al TFR  
(€ 24,00 medie)

Contrattuale

**€ 16,00**

Fiscalmente a carico

**€ 10,00**

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP [www.covip.it](http://www.covip.it)



# Indicatore Sintetico dei Costi al 31-12-20

## INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) VALORI MEDI

TIPOLOGIA DI COMPARTO	ISC - PERIODO PERMAMENZA 10 ANNI	
<b>Garantito (GAR)</b>	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,54
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,21
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,87
	<i>ISC minimo</i>	0,25
	<i>ISC massimo</i>	2,58
<b>Obbligazionario (OBB)</b>	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,38
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,10
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,95
	<i>ISC minimo</i>	0,16
	<i>ISC massimo</i>	2,81
<b>Bilanciato (BIL)</b>	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,37
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,46
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,12
	<i>ISC minimo</i>	0,13
	<i>ISC massimo</i>	3,11
<b>Azionario (AZN)</b>	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,38
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,72
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,71
	<i>ISC minimo</i>	0,25
	<i>ISC massimo</i>	4,07

**NB nelle Note informative di tutte le forme pensionistiche complementari si legge:**

«È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da **100.000 euro a 82.000 euro**).»

# Il Fondo Pensione Perseo Sirio

Il Fondo Pensione **negoziale** Perseo Sirio:

1. **Adesione volontaria** (non c'è nessun obbligo ad aderire);
2. **Senza scopo di lucro** (Perseo Sirio è un'associazione senza obiettivo di generare profitti);
3. **Capitalizzazione individuale** (ogni iscritto a Perseo Sirio ha un proprio «conto individuale»);
4. **Contribuzione definita** (La prestazione che erogherà il Fondo dipenderà dai contributi versati dal lavoratore e dal suo datore di lavoro e dai rendimenti conseguiti dal Fondo)
5. **Fiscalità agevolata** (il legislatore ha voluto incentivare l'adesione ai Fondi Pensione concedendo sconti fiscali a chi aderisce)

# Gestione professionale e trasparente


- Perseo Sirio si avvale delle migliori professionalità sia per quanto riguarda la struttura interna, sia per le attività affidate all'esterno
  - Previnet Spa è il service amministrativo
  - BFF Bank SPA è la Banca Depositaria
  - UNIPOL BANCA
  - HBS
- Controlli esterni
  - La **COVIP** – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – è l'organo di controllo dei fondi pensione
  - La **Banca Depositaria** ha il compito di custodire il patrimonio del Fondo, certificarne il valore e controllare che i gestori rispettino i vincoli stabiliti dalla legge e dalla convenzione
  - **Banca d'Italia, Ivass e Consob** sono gli organismi di controllo sulle attività dei gestori
- Controlli interni
  - Collegio dei revisori contabili
  - Responsabile del Fondo
  - Responsabile del Controllo Interno



# Contribuzione Fondi Complementari



## Schema di funzionamento della previdenza complementare per i dipendenti



# I vantaggi immediati sul versamento al fondo per lavoratore assunto entro il 31.12.2000

DESCRIZIONE	AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' – MINISTERI-UNIVERSITA'				ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE
IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi	€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>		€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>	
contributo a carico del LAVORATORE	€ 250,00	€ 500,00	-----	€ 750,00	€ 250,00	€ 500,00	NON PREVISTO	€ 750,00
contributo a carico del DATORE DI LAVORO	<b>€ 250,00</b>	-----	<b>€ 300,00</b>	€ 550,00	<b>€ 250,00</b>	-----	NON PREVISTO	€ 250,00
<b>TOTALE LAVORATORE + DATORE</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	NON PREVISTO	<b>€ 1.000,00</b>
aliquota fiscale marginale	27%				27%			
RISPARMIO FISCALE (=contrib. lavoratore x 27%)	<b>€ 67,50</b>				<b>€ 67,50</b>			


Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore?

Su € 250,00 ho un risparmio fiscale di € 67,50 quindi, la mia spesa vera è di € 182,50. A questa devo aggiungere € 500,00 come quota che verso di TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di € 682,50. Sul fondo però mi trovo un totale di € 1.300,00. Dunque il mio guadagno immediato è di € 617,50 pari al **+90,48%** della spesa complessiva che ho sostenuto.



Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore?

Su € 250,00 ho un risparmio fiscale di € 67,50, quindi, la mia spesa vera è di € 182,50. A questa devo aggiungere € 500,00 come quota che verso di TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di € 682,50. Sul fondo però mi trovo un totale di € 1.000,00. Dunque il mio guadagno immediato è di € 317,50 pari al **+46,52%** della spesa complessiva che ho sostenuto.



## DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI

CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO	<b>€ 250,00</b>
CONTRIB. AGGIUNTIVO 1,20%	<b>€ 300,00</b>
RISPARMIO FISCALE (dato dal totale contributi reali x aliquota marginale)	<b>€ 67,50</b>
<b>TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>€ 617,50</b>

## QUOTE

<b>€ 250,00</b>
<b>€ 300,00</b>
<b>€ 67,50</b>
<b>€ 617,50</b>

## QUOTE

<b>€ 250,00</b>
<b>NON PREVISTO</b>
<b>€ 67,50</b>
<b>€ 317,50</b>



# I vantaggi immediati sul versamento al fondo per lavoratore assunto dal 01.01.2001

DESCRIZIONE	AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' – MINISTERI-UNIVERSITA' ed ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE
IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi	€ 25.000,00 x <b>1,00%</b>	€ 25.000,00 x <b>6,91%</b>	€ 25.000,00 x <b>1,20%</b> <i>(ovvero l'1,50% su 80% della retribuzione)</i>	
contributo a carico del LAVORATORE	€ 250,00	€ 1.727,50	NON PREVISTO	€ 1.977,50
contributo a carico del DATORE DI LAVORO	<b>€ 250,00</b>	-----	NON PREVISTO	€ 250,00
<b>TOTALE LAVORATORE + DATORE</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 1.727,50</b>	NON PREVISTO	<b>€ 2.227,50</b>
aliquota fiscale marginale	27%			
RISPARMIO FISCALE <i>(= contributo lavoratore x 27% (aliq. marg.)</i>	<b>€ 67,50</b>			
<b>DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>QUOTE</b>			
CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO	<b>€ 250,00</b>			
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1,20%	<b>NON PREVISTO</b>			
RISPARMIO FISCALE <i>(= contributo lavoratore x 27% (aliq. marg.)</i>	<b>€ 67,50</b>			
<b>TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>€ 317,50</b>			

Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore? Su € 250,00 ho un risparmio fiscale di € 67,50, quindi, la mia spesa vera è di € 182,50. A questa devo aggiungere € 1.727,50 come quota intera del TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di € 1.910,00. Sul fondo però mi trovo un totale di € 2.227,50. Dunque il mio guadagno immediato è di € 317,50 pari al **+16,62%** della spesa complessiva che ho sostenuto.



# I vantaggi per i Familiari a Carico

## Inoltre...

FOND  
PERSEO SIRIO

Possono essere iscritti a **PERSEO SIRIO** anche i «soggetti fiscalmente a carico» degli associati

L'associato può iscrivere i propri figli, con i suoi stessi vantaggi

Costi ridotti:

Quota associativa annuale

€ 10,00



BASTA

- Leggere il «regolamento adesione soggetti fiscalmente a carico»
  - Compilare il «modulo di adesione fiscalmente a carico»
  - Dopo il pensionamento dell'associato, o alla perdita del requisito di «fiscalmente a carico», è possibile continuare il piano previdenziale complementare con versamenti a proprio carico, oppure trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.
- Effettuare un versamento, contestuale all'adesione, di almeno € 100,00, i successivi contributi sono liberi nell'entità e nel tempo (si consigliano almeno € 200,00 all'anno)

# I VANTAGGI FISCALI

Dal 1 gennaio 2007 i versamenti ad un fondo pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57.

L'agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

Reddito Lordo Annuo	Aliquota
fino a 15.000	23%
da 15.001 a 28.000	27%
da 28.001 a 55.000	38%
da 55.001 a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

## CONTRIBUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO

I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del "capofamiglia".  
(sempre nel limite complessivo di € 5.164,57).

## Esempio di risparmio fiscale restituito nel CU dal Datore di lavoro



Reddito annuo lordo	15.000 €	20.000 €	25.000 €	35.000 €
Versamento annuo a PERSEO SIRIO	Risparmio fiscale			
1.000 €	230 €	270 €	270 €	380 €
2.000 €	460 €	540 €	540 €	760 €
3.000 €	690 €	810 €	810 €	1.140 €
4.000 €	920 €	1.080 €	1.080 €	1.520 €
5.000 €	1.150 €	1.350 €	1.350 €	1.900 €

# Contribuzione (lavoratore in TFR)

**REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui**

**QUANTO VERSO € 220** (17,00 € al mese circa)

## QUANTO RICEVO

**Contributo amministrazione:  
€ 220**

## A QUANTO RINUNCIO

**La trattenuta in busta paga  
 $€ 220 \times (1 - 0,27) = 160 €$   
(€ 13 al mese circa)**

**Totale risparmio:  $220 + 220 = € 440 - 19,80$  (quota associativa) = € 420,20**

**Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160**

**Vantaggio annuo: 260,20 € (circa 22€ al mese)!**

# Un caso Reale di un Lavoratore in TFR

## Un caso reale

Post 2000

Iscritto da marzo 2013

FOND  
PERSEO SIRIO


### LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

#### RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

14.272,94 €

TFR	10.101,19 €
Azienda	1.645,80 €
Adesione	1.648,55 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Scala IRIa	0,00 €
Rendimento	877,40 €

Posizione al 31/12/2020



#### Contribuzione lavoratore


Contributo netto	1.203,44
TFR	10.101,19
<b>Totale</b>	<b>11.304,63</b>

#### Guadagno

Datore	1.645,80
Deduzione fiscale	445,11
Rendimento	877,40
Quota associativa	(-122,40)
<b>Totale</b>	<b>€ 2.968,31</b>

Valore della posizione € 14.272,94

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 12,46



# Contribuzione (lavoratore optante)

**REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui**

**QUANTO VERSO € 220** (17,00 € al mese circa)

## QUANTO RICEVO

**Contributo amministrazione: € 220**  
**Incentivo a carico dello Stato: € 264**

## A QUANTO RINUNCIO

**La trattenuta in busta paga**  
**€ 220 x (1 - 0,27) = 160 €**  
(€ 13 al mese circa)

**Totale risparmio: 220 + 220 + 264 = € 704 - 19,80 (quota associativa) = € 684,20**

**Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160**

**Vantaggio annuo: 524,20 € (circa 44 € al mese)!**



# Un caso Reale di un Lavoratore in TFS

## Un caso reale

### Dipendente di un Ente Locale

Iscritto da marzo 2013

FOND  
PERSEO SIRIO


#### LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

##### RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

11.971,94 €

TFR	6.808,04 €
Azienda	2.244,04 €
Adrente	2.246,79 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate IRI	0,00 €
Rendimento	672,25 €

Posizione al 31/12/2020



##### Contribuzione lavoratore


Contributo netto	1.640,16
TFR	4.255,54
<b>Totale</b>	<b>5.895,69</b>

##### Guadagno

Datore	2.244,04
Incentivo	2.553,32
Deduzione fiscale	606,63
Rendimento	672,25
Quota associativa	(-144,05)
<b>Totale</b>	<b>€ 5.932,20</b>

Valore della posizione € 11.971,94

Contributo mensile al netto  
della deduzione fiscale, ritenuto  
in busta paga, € 16,98



# Un caso Reale di un Lavoratore in TFS

## Un caso reale

### Dipendente di una struttura sanitaria

FOND  
PERSEO SIRIO

Iscritto da marzo 2013


#### LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

##### RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

7.182,90 €

TFR	3.872,64 €
Azienda	1.474,48 €
Adesione	1.477,23 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate Rita	0,00 €
Rendimenti	358,55 €

Posizione al 31/12/2020



##### Contribuzione lavoratore

Contributo netto	1.078,38
TFR	2.420,40
<b>Totale</b>	<b>3.498,78</b>

##### Guadagno

Datore	1.474,48
Incentivo	1.452,24
Deduzione fiscale	398,85
Rendimento	358,55
Quota associativa	(-111,06)
<b>Totale</b>	<b>€ 3.573,06</b>

Valore della posizione € 7.182,90

Contributo mensile al netto  
della deduzione fiscale, ritenuto  
in busta paga, € 12,75



# Convenienza ad iscriversi al Fondo PERSEO (SSN - Regioni e AALL)

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -



Ho 37 anni  
di servizio al  
31/12/2012

Sono in regime di TFS  
(ho iniziato prima del 01/01/2001)

La mia retribuzione  
utile per il TFS è:  
€ 25.000,00

**NO**

Non mi sono iscritto al Fondo PERSEO



Allo scadere dei 40 anni di  
Contribuzione utile



Ho maturato un TFS complessivo pari a  
€ 53.333,33

**SI**

Mi sono iscritto al Fondo PERSEO



Allo scadere dei 40 anni di contribuzione utile,  
con 3 anni di iscrizione al Fondo



Ho maturato un TFR pari a € 53.015,83

Un capitale nel Fondo di € 3.900,00

Per un capitale complessivo di  
€ 56.915,83

# Esempio di calcolo per chi si iscrive al Fondo PERSEO e per chi non si iscrive

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -

HO 37 ANNI DI SERVIZIO NEL 2012 ED HO INTENZIONE DI LASCIARE IL SERVIZIO CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

LA MIA RETRIBUZIONE UTILE E' :

€ 25.000,00 (retribuzione ultimi 13 mesi)

NESSUNA CRESCITA RETRIBUTIVA NEGLI ANNI 2013-2014-2015

## NO Fondo Perseo

Descrizione	Retribuzione annua	diviso*	per	anni di servizio	Totale
TFS	€ 25.000,00	15	80,00%	40	€ 53.333,33

\*la legge che disciplina questo istituto prevede un divisore fisso

## SI Fondo Perseo

Dal 2013, data di adesione al fondo ecco come si sviluppa la mia liquidazione:

mi rimane tutto il TFS maturato al 31/12/12

Descrizione	Retribuzione annua	diviso	per	anni di servizio	Totale
TFS	€ 25.000,00	15	80,00%	37	€ 49.333,33

i 2/3 del TFR che maturerò negli anni 2013-2014-2015

Descrizione	Retribuzione annua	per	quota annua	anni di servizio	totali
TFR che rimane	€ 25.000,00	4,91%	€ 1.227,50	3	€ 3.682,50

**NOTA IMPORTANTE:** Il TFR è calcolato al netto della rivalutazione, quindi detta rivalutazione dovrà essere aggiunta (la rivalutazione viene così ricalcolata: 75% x tasso di inflazione + 1,5% coefficiente fisso)

Totale TFS+TFR € 53.015,83

il capitale accumulato nel fondo nei 3 anni di iscrizione (formato da 1/3 di TFR + le tre contribuzioni)

Descrizione	Retribuzione annua	x % fondo	quota annua	anni di iscrizione	Totali
TFR al Fondo	€ 25.000,00	2,00%	€ 500,00	3	€ 1.500,00
Contributo aggiuntivo (1,50%)	€ 25.000,00	1,20%	€ 300,00	3	€ 900,00
( 1,50% x 80% )					
Contributo lavoratore	€ 25.000,00	1,00%	€ 250,00	3	€ 750,00
Contributo datore lavoro	€ 25.000,00	1,00%	€ 250,00	3	€ 750,00

Totale capitale accumulato nel Fondo € 3.900,00

**NOTA IMPORTANTE:** Il capitale è al netto dei rendimenti, quindi gli eventuali rendimenti dovranno essere aggiunti

Totale compl. della liquidazione (TFS + TFR + Capitale Fondo) € 56.915,83

Vantaggio economico da adesione al Fondo € 3.582,50

# Dal 1° ottobre 2015 il “comparto GARANTITO”

- ✓ Dal 1° ottobre 2015 è stata avviata la gestione finanziaria
- ✓ A seguito di gara pubblica si è aggiudicata la gestione del «comparto GARANTITO» la compagnia di assicurazioni UNIPOL-Sai SpA
- ✓ Il primo conferimento in gestione è stato di **22.560.969,43** di Euro
- ✓ L'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) e al gennaio 2021 era di **€200.319.777**
  
- ✓ La gestione del Comparto GARANTITO è caratterizzata da una gestione prevalentemente obbligazionaria:
  - 40% JPM governativo Italia 1-5 anni 15% JPM governativo Italia 1-3 anni
  - 10% JPM governativo EMU Investment grade 1-5 anni
  - 30% Merrill Lynch 1-5 anni Corporate Euro
  - 5% MSCI World

# Negli ultimi 3 anni

## 2017 - 2019

<b>1) Perseo Sirio</b>	<b>3,94%</b>
<b>2) Fondo Poste</b>	<b>3,32%</b>
<b>3) Telemaco</b>	<b>3,19%</b>
<b>4) Fondapi</b>	<b>3,13%</b>
...	
<b>28) Fondemain</b>	<b>2,02%</b>

Fonte: Mondo Istituzional



## Il "Comparto Bilanciato"

- ✓ Il 7 febbraio 2019 ha preso avvio, con € zero, il secondo comparto d'investimento di tipo "bilanciato" che prevede una maggiore componente azionaria
- ✓ **Società di gestione: HSBC Global Asset Management Sgr**
- ✓ **Asset allocation:**
  - 70% obbligazioni (45% governativi e 25% corporate)
  - 30% azioni (min. 10% max 40%)
- ✓ **Tipo di gestione:** total return o rendimento assoluto
- ✓ **Obiettivo di rendimento**
  - pari all'indice Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco Unrevised Series NSA (CPTFEMU Index) maggiorato su base annua di 150 punti base
- ✓ **Volatilità:**
  - Entro l'8% su base annua, corrispondente a un VAR95% 1 mese, pari al 4% ca.
- ✓ **Durata della convenzione:**
  - fino a 10 anni
- ✓ Al gennaio 2021 l'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP) del Comparto Bilanciato era salito a € 41.128.128
- ✓

# COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

## La Previdenza Complementare principali dati statistici – settembre 2021

### Forme pensionistiche complementari. Rendimenti netti.

(dati provvisori; valori percentuali)

	31.12.2020 30.9.2021	31.12.2019 31.12.2020	31.12.2017 31.12.2020	31.12.2015 31.12.2020	31.12.2010 31.12.2020	31.12.2010 30.9.2021
	9 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	10 anni e 9 mesi
<b>Fondi pensione negoziali</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>
<i>Garantito</i>	0,2	1,0	0,6	0,7	2,0	1,9
<i>Obbligazionario puro</i>	-0,1	0,7	0,3	0,2	0,8	0,8
<i>Obbligazionario misto</i>	3,4	3,5	2,8	2,8	3,9	4,0
<i>Bilanciato</i>	3,4	3,3	2,9	3,0	4,1	4,2
<i>Azionario</i>	7,4	5,6	3,9	4,4	5,7	6,0
<b>Fondi pensione aperti</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>
<i>Garantito</i>	0,1	1,1	0,7	0,7	1,7	1,6
<i>Obbligazionario puro</i>	-1,1	2,2	1,7	1,3	2,2	2,0
<i>Obbligazionario misto</i>	0,7	1,3	1,2	1,1	2,7	2,6
<i>Bilanciato</i>	4,4	3,6	2,5	2,9	4,2	4,3
<i>Azionario</i>	9,5	3,9	3,2	4,1	5,4	5,9
<b>PIP “nuovi”</b>						
Gestioni separate	0,9	1,4	1,6	1,7	2,4	2,3
Unit Linked	7,3	-0,2	1,6	2,1	3,3	3,8
<i>Obbligazionario</i>	-0,7	0,7	0,5	0,2	1,0	0,9
<i>Bilanciato</i>	5,2	1,0	1,3	1,5	2,6	2,9
<i>Azionario</i>	12,2	-1,3	2,2	3,2	4,5	5,3
<i>Per memoria:</i>						
Rivalutazione del TFR	2,3	1,2	1,5	1,6	1,8	1,9

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nella tavola; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. I rendimenti dei PIP sono stati nettizzati sulla base dell'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la metodologia di calcolo standardizzata definita dalla COVIP. Per periodi pluriennali, i valori corrispondono ai rendimenti medi annui composti.

I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il meccanismo della garanzia.

# COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

## La Previdenza Complementare principali dati statistici – settembre 2021

La previdenza complementare in Italia. Numero di posizioni in essere.  
(dati provvisori di fine periodo)

	Set 2021	Giu 2021	Mar 2021	Dic 2020	var.% Set21/ Dic20
Fondi pensione negoziali	3.352.555	3.310.416	3.294.228	3.261.244	2,8
di cui: lavoratori dipendenti	3.112.910	3.070.799	3.054.660	3.021.719	3,0
Fondi pensione aperti	1.697.275	1.678.309	1.654.404	1.627.731	4,3
di cui: lavoratori dipendenti	934.225	922.202	906.824	890.569	4,9
PIP “nuovi”	3.582.307	3.554.680	3.532.403	3.510.561	2,0
di cui: lavoratori dipendenti	2.245.373	2.236.229	2.219.828	2.200.532	2,0
Fondi pensione preesistenti	645.000	645.433	646.215	647.574	
di cui: lavoratori dipendenti	515.000	515.835	516.460	517.546	
PIP “vecchi”	338.000	338.000	338.000	338.793	
di cui: lavoratori dipendenti	118.000	118.000	118.000	118.831	
<b>Totale numero posizioni in essere</b>	<b>9.570.955</b>	<b>9.482.656</b>	<b>9.421.068</b>	<b>9.341.721</b>	<b>2,5</b>
di cui: lavoratori dipendenti	6.899.844	6.837.401	6.790.111	6.723.533	2,6

Le posizioni in essere si riferiscono al numero di rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso forme pensionistiche complementari.

Per i fondi pensione preesistenti, i dati di settembre 2021 non sono ancora disponibili e sono tenuti stabili rispetto a quelli di giugno 2021; per i PIP “vecchi”, i dati del 2021 sono tenuti stabili rispetto a quelli della fine del 2020.

Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP “vecchi” e “nuovi”.

# Andamento paniere fondi pensione da Gennaio 2002 - aggiornato a dicembre 2020(fonte INPS)



Rendimento annuo paniere fondi pensione da Gennaio 2002

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-3,36%	5,03%	4,45%	7,32%	3,90%	2,25%	-6,42%	9,15%	2,89%	0,00%	9,14%	5,39%	7,21%	2,84%	2,57%	2,20%	-2,63%	7,14%	2,97%	0,00%					
Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2002 a 31/12/2020						3,20%	Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2010 a 31/12/2020						3,59%	INIZIO PERIODO		REND. CUMULATO		INIZIO PERIODO		REND. CUMULATO				
Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2015 a 31/12/2020						2,14%	Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2018 a 31/12/2020						2,32%	Totale dal 2002		81,07%		Totale dal 2014		23,94%				
Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2002 a 31/12/2020						3,20%	Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2010 a 31/12/2020						3,59%	Totale dal 2003		87,37%		Totale dal 2015		15,60%				
Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2015 a 31/12/2020						2,14%	Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2018 a 31/12/2020						2,32%	Totale dal 2004		78,40%		Totale dal 2016		12,62%				
REND. MENSILE ANNO 2020		L'INPS accantona e rivaluta, figurativamente, le quote di TFR (e dell'1,5% aggiuntivo per il personale optante assunto prima del 1° gennaio 2001) destinate a previdenza complementare dai dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione. Questa rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, tali fondi sono: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO. Dal 07/2018 il fondo COOPERLAVORO si è fuso con i fondi PREVICOOOPER e FILCOOP dando vita al fondo PREVIDENZA COOPERATIVA.. Le tabelle ed il grafico mostrano l'evoluzione nel tempo (dal 2002 in poi) dei rendimenti che, si sottolinea, si riferiscono al solo accantonamento figurativo. I valori relativi alle quote tanto della posizione figurativa quanto della posizione gestita dai fondi pensione sono forniti dai fondi stessi. Ai fondi con struttura finanziaria consolidata che ne fanno richiesta si applica, previa presa d'atto tra le parti istitutive, il rendimento effettivo dei fondi stessi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps provvede a trasferire il montante maturato al fondo pensione.																						
GENNAIO	0,5603070%																							
FEBBRAIO	-1,4535865%																							
MARZO	-4,3995008%																							
APRILE	2,0852718%																							
MAGGIO	0,9933302%																							
GIUGNO	1,0527277%																							
LUGLIO	0,7346834%																							
AGOSTO	0,7436748%																							
SETTEMBRE	-0,1796293%																							
OTTOBRE	-0,4847854%																							
NOVEMBRE	2,7967580%																							
DICEMBRE	0,6712532%																							
L'ultimo dato pervenuto e calcolato è quello di Dicembre 2020 : = 181,072																								




# I Rendimenti del TFR Conferito al Fondo

## E il TFR al Fondo?

	RIVALUTAZIONE TFR FONDO	RIVALUTAZIONE LEGALE TFR	DIFFERENZA
● 2013	5,39%	2,50%	2,89%
● 2014	7,21%	1,30%	5,91%
● 2015	2,64%	1,20%	1,44%
● 2016	2,57%	1,50%	1,07%
● 2017	2,62%	1,70%	0,92%
● 2018	-2,63%	2,24%	-4,87%
● 2019	7,14%	1,79%	5,35%
● 2020	2,72%	1,20%	1,52%
● AMMONTAR E	30,83%	13,53%	17,30%
MEDIA ANNUA	4,57	2,00	2,56

Valori in %



# Andamento paniere fondi pensione da Gennaio 2020 - aggiornato a dicembre 2020 Comparto Garantito

COMPARTO GARANTITO

COMPARTO BILANCIATO

COMPARTO VIRTUALE


## Comparto Garantito

1 anno

2 anni

3 anni

5 anni



2020

2019

2018

2017

2016

Tutti

Mese	Valore quota (€)	Rendimento da inizio anno
dicembre 2020	11,318	1,65%
novembre 2020	11,313	1,61%
ottobre 2020	11,245	1%
settembre 2020	11,208	0,66%
agosto 2020	11,169	0,31%
luglio 2020	11,149	0,13%
giugno 2020	11,098	-0,32%
maggio 2020	11,020	-1,02%
aprile 2020	10,952	-1,63%
marzo 2020	10,921	-1,91%
febbraio 2020	11,138	0,04%
gennaio 2020	11,192	0,52%




# Andamento paniere fondi pensione da Gennaio a ottobre 2021

## Comparto Garantito

1 anno 2 anni 3 anni 5 anni

### Andamento quota (1 anno)



2021 2020 2019 2018 2017 2016 Tutti

Mese	Valore quota (€)	Rendimento da inizio anno
ottobre 2021	11,387	0,61%
settembre 2021	11,430	0,99%
agosto 2021	11,454	1,2%
luglio 2021	11,445	1,12%
giugno 2021	11,384	0,58%
maggio 2021	11,354	0,32%
aprile 2021	11,338	0,18%
marzo 2021	11,358	0,35%
febbraio 2021	11,298	-0,18%
gennaio 2021	11,306	-0,11%

# Andamento paniere fondi pensione da Gennaio 2020 - aggiornato a dicembre 2020 Comparto Bilanciato

COMPARTO GARANTITO

COMPARTO BILANCIATO

COMPARTO VIRTUALE


## Comparto Bilanciato

1 anno

2 anni

3 anni

5 anni



2020

2019


Tutti

Mese	Valore quota (€)	Rendimento da inizio anno
dicembre 2020	10,744	2,67%
novembre 2020	10,645	1,72%
ottobre 2020	10,363	-0,97%
settembre 2020	10,376	-0,85%
agosto 2020	10,393	-0,69%
luglio 2020	10,359	-1,01%
giugno 2020	10,322	-1,37%
maggio 2020	10,229	-2,26%
aprile 2020	10,175	-2,77%
marzo 2020	9,968	-4,75%
febbraio 2020	10,349	-1,11%
gennaio 2020	10,494	0,28%

# Andamento paniere fondi pensione da Gennaio a ottobre 2021

## Comparto Bilanciato

1 anno **2 anni** 3 anni 5 anni



2021 **2020** 2019 Tutti

Mese	Valore quota (€)	Rendimento da inizio anno
ottobre 2021	11,109	3,4%
settembre 2021	11,058	2,92%
agosto 2021	11,115	3,45%
luglio 2021	11,070	3,03%
giugno 2021	11,056	2,9%
maggio 2021	10,951	1,93%
aprile 2021	10,892	1,38%
marzo 2021	10,865	1,13%
febbraio 2021	10,765	0,2%
gennaio 2021	10,776	0,3%



# Prestazione Fondi Complementari



# Prestazioni Prima del Pensionamento

## Perdita dei requisiti e decesso

FOND  
PERSEO SIRIO

### DIMISSIONI O LICENZIAMENTO SENZA DIRITTO A PENSIONE È POSSIBILE:

- Trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare
- Mantenere la posizione presso Perseo Sirio anche senza contribuzione o con la sola contribuzione volontaria
- Riscattare quanto maturato

### DECESSO l'intera posizione maturata è riscattata da:

- Il coniuge
- In assenza del coniuge, i figli in parti uguali
- In assenza del coniuge e dei figli, i genitori se fiscalmente a carico
- In assenza di detti soggetti, uno o più beneficiari nominati dall'aderente

## In costanza del rapporto di lavoro

### ANTICIPAZIONI CON OTTO ANNI DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI:

- Spese sanitarie
- Acquisto o ristrutturazione prima casa
- Spese sostenute durante i congedi per formazione

### È INOLTRE POSSIBILE

- Variare la contribuzione a proprio carico (una volta l'anno)
- Sospendere la contribuzione a proprio carico (niente contributo datore)
- Trasferire, dopo 3 anni, ad altra forma pensionistica complementare quanto maturato (niente contributo datore)

# Prestazioni al Momento della Pensione

## Le prestazioni al pensionamento

Al momento del pensionamento, è possibile riscuotere la prestazione previdenziale con almeno **5 anni** di anzianità contributiva

*Il lavoratore può scegliere tra:*

- Rendita vitalizia (100%)
- Non meno del 50% rendita e non più del 50% capitale

### TUTTO IN UNICA SOLUZIONE

Pensionamento senza possedere i requisiti per la rendita complementare (Riscatto agevolato)

In caso di rendita inferiore all'assegno sociale (€ 5.978,00 annui pari a € 460,00 x 13 mensilità)





# Tassazione del Regime Tributario Fondi Complementari



# I vantaggi Fiscali

## Vantaggi fiscali

FOND  
PERSEO SIRIO

**DEDUCIBILITÀ**, dei **contributi** a carico del lavoratore  
(compresi quelli a carico del datore e quelli per i fiscalmente a carico)

### TASSAZIONE AGEVOLATA

Rendimenti sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si applica un'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al:

**20%**

ridotta al

12,50%

per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato

Rispetto al

**26%**

che grava sulle plusvalenze finanziarie



Tassazione sostitutiva con aliquota massima

limite annuo di  
**€ 5.164,57**

Prestazioni in capitale e sotto forma di rendita al netto della parte derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti

**15%**

decrescente in proporzione a decorrere dal 16° anno fino all'aliquota minima

**9%**

# I VANTAGGI FISCALI

Dal 1 gennaio 2007 i versamenti ad un fondo pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non superiore a **€ 5.164,57**.

L'agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

Reddito Lordo Annuo	Aliquota
fino a 15.000	23%
da 15.001 a 28.000	27%
da 28.001 a 55.000	38%
da 55.001 a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

## CONTRIBUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO

I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del "capofamiglia".  
(sempre nel limite complessivo di **€ 5.164,57**).

# TASSAZIONE

- Fase del versamento dei contributi.
- Fase di accumulo.
- Fase di erogazione.

# TASSAZIONE delle PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI e RISCATTI

Non tutto il montante maturato e liquidato all'iscritto dal fondo è imponibile.

CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE	<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>
TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE	
INTERESSI MATURATI GIA' TASSATI ANNO PER ANNO	<b>ESENTI DA TASSAZIONE</b>
CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI	

# TASSAZIONI: CAPITALE o RENDITA

CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE	<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%</b> Con riduzione di 0,30% per ogni anno di durata oltre il 15° (imposta minima 9% al 35° anno)
TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE	
INTERESSI MATURATI E GIA' TASSATI ANNO PER ANNO	<b>ESENTI DA TASSAZIONE</b>
CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI	

## SULLA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA PENSIONISTICA

<b>RIVALUTAZIONI DELLA RENDITA IN EROGAZIONE</b>	Il rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è tassato con una imposta sostitutiva del 26%. I proventi riferibili a titoli pubblici sono tassati al 12,5%
--	--

# VANTAGGI sulla TASSAZIONE

## LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

A partire dal 1° gennaio 2007, è assoggettato a tassazione l'intero capitale erogato, **con esclusione dei rendimenti maturati** che sono tassati in capo al fondo e **con esclusione dei contributi non dedotti**.

**Per la maggior parte delle prestazioni erogate dal fondo pensione è prevista una tassazione che va dal 15% al 9%**, premiante per chi resta iscritto più a lungo nel fondo pensione.

- Fino al 15° anno di iscrizione si ha una tassazione del 15%
- Per ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%

**In alcuni casi si ha una tassazione del 23%**, ma comunque inferiore alla tassazione prevista in busta paga e applicata sul TFR in azienda.

Schema di tassazione	
Fino a 15 anni di iscrizione 15%	
15 - 0,30 x n° anni oltre 15	
16 anni di iscrizione	14,7%
17 anni di iscrizione	14,4%
18 anni di iscrizione	14,1%
19 anni di iscrizione	13,8%
20 anni di iscrizione	13,5%
21 anni di iscrizione	13,2%
.....	.....
<b>Aliquota minima dopo 35 anni di iscrizione</b>	<b>9%</b>



# I RISCATTI

Riscatto	Importo riscattabile	Imposta sostitutiva
<b>Per cause indipendenti dalla volontà delle parti:</b> (Invalidità permanente) aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.	100%	Max. 15%-min. 9%
<b>Per cause dipendenti dalla volontà delle parti</b> <b>(dimissioni o licenziamento)</b>	100%	23%
<b>Decesso</b> aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.	100%	Max. 15%-min. 9%

# LE ANTICIPAZIONI

<b>Spese sanitarie</b>	L'importo massimo dell'Anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi.	In qualsiasi momento	Max. 15%-min. 9%
<b>Acquisto o ristrutturazione prima casa</b>	100%	L'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni	23%
<b>Spese sostenute durante i congedi per formazione</b>	100%	L'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni	23%

- 1) L'importo massimo dell'Anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi.
- 2) L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
- 3) L'anticipazione può essere richiesta dal Socio anche più di una volta.
- 4) Le somme erogate a titolo di Anticipazione, possono essere reintegrate dal Socio.

# Il peso del fisco sulla previdenza integrativa (1)

<i>Situazione</i>	<i>Tassazione</i>
<b>CONTRIBUTI VERSATI</b>	
<b>Contributi versati durante l'attività lavorativa per accumulare un montante con cui alimentare una pensione integrativa</b>	<b>I dipendenti pubblici possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore con un limite massimo di 5.164,57 €. Alla determinazione del tetto massimo di deducibilità concorre anche il contributo del datore di lavoro. Il Tfr e l'ulteriore accantonamento dell'1,5% per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 non concorrono a costituire l'importo complessivamente deducibile.</b>
<b>EROGAZIONE CAPITALE</b>	
<b>Fino al 100% o al 50% del montante finale accumulato</b>	<b>Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.</b>
<b>EROGAZIONE RENDITA</b>	
<b>Fino al 100% del montante finale accumulato.</b>	<b>Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.</b>

# Prestazioni in caso di Premorienza



# Organi dei Fondi e modalità di composizione

## Modalità di Composizione

Stato I "lavoratori associati" eleggono n. 30 rappresentanti; le "Amministrazioni" designano n. 30 rappresentanti. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento di n. 30.000 adesioni per Fondo PERSEO e n. 13.000 per Fondo SIRIO.

I Delegati all'Assemblea eleggono il CdA. I "rappresentanti dei lavoratori" eleggono 4 consiglieri; i "rappresentanti delle Amministrazioni" nominano 4 consiglieri. [È incompatibile la carica di consigliere CdA e componente dell'Assemblea dei delegati.]

Il CdA elegge Presidente e Vice presidente, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del Cda rappresentanti le Amministrazioni ed i Lavoratori associati.

L'Assemblea dei delegati, con liste disgiunte, elegge i revisori: n. 2 effettivi e n. 1 supplente per i lavoratori ; n. 2 effettivi e n. 1 supplente per le Amministrazioni.

## Organi del Fondo


**Assemblea dei Delegati**  
(n. 60 delegati)

**Consiglio di amministrazione**  
(n. 8 componenti)

**Presidente e Vice presidente**

**Collegio dei revisori contabili**  
(n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti)

# Autorità di Vigilanza



# La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La RITA è una rendita temporanea che può essere richiesta dall'associato utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il fondo pensione e che verrà percepita sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento



**PER USUFRUIRE DELLA RITA PER MASSIMO 5 ANNI**  
OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- Cessazione dell'attività lavorativa
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi alla richiesta
- Maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno **20 anni**
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari



# POLIZIA LOCALE

L'adesione contrattuale



FOND   
PERSEO SIRIO



# Polizia Locale

## Art. 56-quater

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'**art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992** sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- **contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;**
- finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
- erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

# L'adesione contrattuale

L'adesione contrattuale comporta l'automatica iscrizione al Fondo pensione negoziale relativo ad una determinata categoria di lavoratori, il cui contratto di lavoro è disciplinato da un dato CCNL

## L'ADESIONE CONTRATTUALE COMPORTA

- La costituzione di una posizione individuale, per ogni lavoratore coinvolto, alimentata dal **solo contributo datoriale**
  - **Non è revocabile**
- L'associato contrattuale fruisce degli **stessi diritti di un aderente ordinario**

## L'ADESIONE CONTRATTUALE NON COMPORTA

- Il conferimento al Fondo **del proprio contributo, del TFR e dell'eventuale incentivo dello Stato**
- La **trasformazione del TFS in godimento in TFR**

Il lavoratore è **libero di integrare la contribuzione** al Fondo con l'apposito modulo e di conseguenza, convertire l'adesione contrattuale in adesione ordinaria

L'adesione alla previdenza complementare e al Fondo pensione resta perciò volontaria



# Polizia Locale

## Un caso reale

### TFR

Iscritto da marzo 2013

FOND  
PERSEO SIRIO


#### LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

##### RISPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

22.814,91 €

TFR	11.335,20 €
Azienda	8.589,94 €
Aderente	1.682,69 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate RITA	0,00 €
Rendimento	1.197,08 €

Posizione al 31/12/2020



##### Contribuzione lavoratore

Contributo netto	1.235,66
TFR	11.335,20
<b>Totale</b>	<b>12.570,86</b>

##### Guadagno

Datore	1.689,94
Datore art. 208	6.900,00
Rendimento	1.197,08
Deduzione fiscale	457,03
Quota associativa	(-126,44)
<b>Totale</b>	<b>€ 10.244,05</b>

Valore della posizione € 22.814,91

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 13,14



# Un caso reale

## Optante

Iscritto da aprile 2014

FOND  
PERSEO SIRIO


### LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

#### RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

13.348,45 €

TFR	5.491,97 €
Azienda	5.213,65 €
Aderente	1.870,90 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate Rita	0,00 €
Rendimenti	602,83 €

Posizione al 31/12/2020



#### Contribuzione lavoratore


Contributo netto	1.365,76
TFR	3.538,17
<b>Totale</b>	<b>4.903,93</b>

#### Guadagno

Datore	1.868,05
Datore art. 208	3.345,60
Incentivo	2.122,90
Deduzione fiscale	505,14
Rendimento	602,83
Quota associativa	(-130,99)
<b>Totale</b>	<b>€ 8.313,53</b>

Valore della posizione € 13.348,45

Contributo mensile al netto della deduzione fiscale, ritenuto in busta paga, € 14,71



# La circolare operativa

- ✓ Il Fondo ha provveduto ad inviare alle amministrazioni locali un'apposita circolare operativa che
- ✓ Descrive il dispositivo contrattuale
- ✓ Dà istruzioni in merito al conferimento delle risorse ex art. 208 e al flusso informatico dei dati
- ✓ <http://www.fondoperseosirio.it/cms/resource/602/circolare-adesione-contrattuale-luglio-2018.pdf>

**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0002484/2019 del 28/03/2019

Al Comune di  
Area II – Risorse Umane  
protocollo@comune.


Prot.n.1420 del 20 febbraio 2019  
Risposta a nota prot.n.22591 del 20 febbraio 2019

Oggetto: fondo Perseo-Sirio

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla questione posta si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l'art.56 quater dello stesso CCNL ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell'art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;
- b) l'obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett.a) al Fondo Pensione Perseo non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR;
- c) l'obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett. a) al Fondo Perseo riguarda tutto il personale destinatario in servizio presso l'ente;
- d) ad avviso della scrivente Agenzia, in coerenza con le indicazioni generali di cui alla precedente lett.a), si potrebbe ritenere che al Fondo Perseo-Sirio debbano essere destinati comunque tutti i proventi contravvenzionali riscossi dagli enti, ivi compresi quelli liquidati nel 2018 anche se riferiti all'anno precedente.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dr. Rosario Soloperto  




CFL41

---

**Nell'ambito della specifica finalità di cui all'art.56 - quater, comma 1, lett.c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ("erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), è possibile finanziare, con quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all'art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, l'indennità di servizio esterno di cui all'art.56- quinquies, del medesimo CCNL del 21.5.2018?.**

Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l'art. 56 quater, lett.c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all'art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 anche all' "erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.". Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.".

**Ai fini dell'erogazione dell'indennità di servizio esterno, di cui all'art.56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il presupposto del "servizio esterno" deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio "su strada" oppure in senso più ampio, come "servizio esterno di vigilanza sul territorio"? Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell'indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza "in via continuativa", la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?**

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell'art. 56 - quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell'ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale;

2) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell'ente, o , in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità fa riferimento "all'effettivo svolgimento del servizio esterno". Ugualmente, per le medesime motivazioni, l'indennità di cui tratta non potrà essere erogata nei casi di assenze per l'intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.

- ✓ Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
- ✓ Il Tribunale di Bologna si è pronunciato relativamente alla interpretazione dell'art. 56 quater CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che impone, a detta dei ricorrenti, una adesione coattiva al fondo Perseo-Sirio a far data dalla stipula dell'accordo sindacale. I giudici di merito hanno respinto il ricorso, per cui la contribuzione dei proponenti, maturata anteriormente all'entrata in vigore del CCNL (fino al 21/5/2018) e derivante dall'applicazione dell'art.208 CdS, sarebbe stata versata alle altre forme di previdenza complementare alle quali i ricorrenti avevano già aderito in ragione dei precedenti accordi integrativi, mentre la contribuzione maturata dal 22/5/2020 sarebbe stata versata obbligatoriamente al Fondo Perseo. La pronuncia dei giudici di merito è stata supportata da una nota dell'A.N.C.I. che ha evidenziato l'obbligatorietà per l'ente pubblico del conferimento delle quote al Fondo Perseo Sirio, ma non per il dipendente che non ha nessun obbligo di aderire o contribuire al suddetto fondo. Dello stesso tenore l'interpretazione fornita da due pareri dell'A.R.A.N. per cui tale fondo risulta l'unico destinatario delle risorse pubbliche derivanti dai proventi di cui all'art. 208 Codice della Strada.

✓